



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



Via Giulio Camuzzoni, 8 - C.A.P. 37038
☎ 045 7680777 - Fax: 045 6190200
e-mail: tributi@comunesoave.it

VADEMECUM I.M.U. 2012 (aggiornato al 31.10.2012)

PREMESSA:

- ✚ L'art. 13 del D.L. 201/2011 (conv. L. 241/11) - la c.d. manovra *Salva Italia* - ha introdotto in via sperimentale per tutti i comuni l'applicazione dell'Imposta MUnicipale Propria, meglio conosciuta con l'acronimo "IMU".
- ✚ L'I.M.U. sostituisce l'I.C.I. (dopo vent'anni) e l'I.R.P.E.F. (oltre alle addizionali) per i redditi fondiari concernenti beni **non locati**.
Pertanto, ad esempio, per le abitazioni concesse in uso gratuito ai figli (o sfitte), si verserà soltanto l'I.M.U. e non l'I.R.P.E.F. A contrario, per coloro che beneficiano dell'affitto, gli immobili soggiaceranno all'I.M.U. e all'I.R.P.E.F..

CHI E' OBBLIGATO A VERSARE L'I.M.U. (Soggetti passivi)?

L'I.M.U. è un tributo (a carattere reale), il cui presupposto impositivo è dato dal "possesso" (titolare di diritto reale: proprietà - o diritto reale minore: usufrutto, diritto di abitazione, uso,) di **immobili** (fabbricati, anche rurali, aree edificabili, terreni agricoli - terreni agricoli incolti e orticelli compresi);

Particolarità (1): è obbligato a versare l'I.M.U., il locatario nel caso di **contratto di leasing** di immobile.

Particolarità (2): nel caso di (provvedimento di) separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio il diritto di abitazione prevale su altro diritto reale, ad es. della proprietà. **In pratica, l'I.M.U. è versata di chi vive nell'ex casa coniugale.** Se sussistono anche le condizioni per considerare la dimora quale "abitazione principale", il Soggetto passivo potrà beneficiare delle agevolazioni di legge "detrazioni per l'abitazione principale" (€ 200,00 + figli).

COEFFICIENTI I.M.U. (Base imponibile).

L'I.M.U. potrebbe essere "più salata" della "vecchia" I.C.I.; non per la rivalutazione delle rendite catastali (come a volte affermato dai mass media), bensì per l'introduzione di coefficienti maggiorati rispetto all'I.C.I. (a parità di aliquota). Precisamente:

- 160 per i fabbricati classificati nei gruppi catastali A (ad esclusione della categoria A/10, che moltiplica a 80), C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimesse), C/7 (tettoie);
- 140 per i fabbricati classificati nei gruppi catastali B e nelle categorie C/3, C/4, C/5;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D/5, che moltiplica a 80);
- 55 per i fabbricati della categoria C/1;



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



Via Giulio Camuzzoni, 8 - C.A.P. 37038
☎ 045 7680777 - Fax: 045 6190200
e-mail: tributi@comunesoave.it

Esempio: la rendita catastale delle “case” va rivalutata del 5% (come per l’I.C.I.), moltiplicata per 160 (e non per 100, come con l’I.C.I.), a cui applicare l’aliquota (4 per mille se abitazione principale, 7,6 per mille se altro fabbricato – aliquote confermate dal Consiglio Comunale, con verbale di deliberazione n. 38 del 28 settembre 2012);

Dove si applica l’aliquota del 7,6 per mille, la metà (dell’introito) va all’Erario.

- Per i **terreni agricoli** il coefficiente è 135, salvo che per i **terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola** ove il coefficiente è 110.

Per i **terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola** l’imposta va versata limitatamente alla parte di **valore** eccedente € 6.000,00 e con le seguenti **riduzioni**:

- del 70% **dell’imposta** gravante sulla parte di valore compreso tra € 6.000,00 ed € 15.500,00;
- del 50% **dell’imposta** gravante sulla parte di valore compreso tra € 15.500,00 ed € 25.500,00;
- del 25% **dell’imposta** gravante sulla parte di valore compreso tra € 25.500,00 ed € 32.000,00.

CHI SONO “I CONTADINI” (ergo: i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, per cui sono applicate le agevolazioni)?

- **Coltivatori diretti:** la fonte principale che li definisce è il Codice civile, agli articoli 2083 e 1647; ci sono poi altre fonti specialistiche (di settore) che li individuano. Ritengo che il coltivatore diretto possa definirsi così: soggetto dedito abituamente alla coltivazione del fondo, dedicandovi prevalentemente il lavoro proprio e quello dei (propri) familiari.
- **I.A.P.:** la fonte legislativa è l’art. 1 del D. Lgs. 99/04, per cui Egli è quel soggetto che dedica alle attività agricole di cui all’art. 2135 del C.c., direttamente o in qualità di socio di Società, almeno il 50% del proprio tempo lavorativo complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% del reddito globale da lavoro.

Per le **aree edificabili** la base imponibile è costituita dal **valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno d’imposizione** (avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche).



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



Via Giulio Camuzzoni, 8 - C.A.P. 37038

☎ 045 7680777 - Fax: 045 6190200

e-mail: tributi@comunesoave.it

Persiste la **finzione giuridica** in merito alle aree edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (ovviamente purché sussista la coltivazione), agevolazione estesa a tutti i comproprietari anche senza il possesso dei requisiti descritti.

Per i fabbricati in corso di costruzione o di ricostruzione, oppure oggetto di interventi di radicale recupero edilizio, l'imposta si applica sull'area fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, a quella di utilizzo del fabbricato.

ALIQUOTE stabilite dal Comune di Soave (ex delibera di C.C. n. 20 del 29 giugno 2012) e confermate (ex delibera di C.C. n. 38 del 28 settembre 2012):

- 4xmille (abitazione principale e pertinenze);
- 7,6xmille (altri immobili - quindi "altri fabbricati", "aree edificabili", "terreni agricoli");
- 2xmille (fabbricati rurali a uso strumentale).

ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende quella in cui il soggetto (passivo) **risiede e dimora abitualmente** (due condizioni);

DETRAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Se "abitazione principale", dall'imposta dovuta si detraggono € 200,00 a cui aggiungere € 50,00 per ogni figlio residente/convivente fino a 26 anni (al massimo per quattro figli);

Particolarità: la detrazione di € 200,00 si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP).

Per tali fattispecie non va pagata la quota I.MU. di competenza statale.

Pertanto va utilizzata l'aliquota ordinaria (7,6xmille) e il solo codice 3918 denominato "I.MU. - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE.

Sono state abolite (dal Legislatore) le agevolazioni per "l'uso gratuito" (ai figli, genitori, ...);

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE (aliquota agevolata al 4xmille)

Sono definite concettualmente dall'art. 817 del Codice civile ossia: "Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa" La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima (Cod. Civ. 952, 957, 981, 1021, 1022, 1027; Cod. Nav. 246 e seguenti, 862 e seguenti).

Il Decreto I.MU., "presumibilmente" al fine di evitare forme elusive nelle maglie di una norma "aperta" (l'art. 817 del C.c.), ha puntualmente definito che solo **una unità** (per categoria) accatastata come C/2 (locali di deposito), C/6 (garage), C/7 (tettoie), può essere considerata pertinenza dell'abitazione principale (e quindi beneficiare dello stesso regime agevolato).

Quindi, chi, ad esempio, posseda due garages (due C/6), solo uno sarà possibile considerarlo pertinenza; l'altro scontrerà l'imposta al pari delle "seconde case";



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



Via Giulio Camuzzoni, 8 - C.A.P. 37038

☎ 045 7680777 - Fax: 045 6190200

e-mail: tributi@comunesoave.it

RENDITA:

Per trovare la rendita si può consultare il rogito o una visura catastale recente. La rendita indicata anche nel quadro RB del modello "Unico" o B del "730". **Attenzione:** "in Unico" si indica la rendita già incrementata del 5% (non occorre quindi rivalutarla), mentre "nel 730" viene indicato l'importo base (quindi da maggiorare).

L'Agenzia del Territorio esplicita che i dati catastali sono consultabili gratuitamente con il servizio on-line presente sul sito internet alla seguente pagina: <http://www.agenziaterritorio.it/index.htm?id=1267> indicando nei campi di ricerca il proprio codice fiscale, la provincia di ubicazione dell'immobile, gli identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella).

L'Agenzia del Territorio ha reso noto che i COMUNI non possono rilasciare in alcun modo "visure catastali".

I cittadini che necessitano di tale documento possono rivolgersi (con pagamento dei tributi dovuti all'Agenzia del Territorio) direttamente all'Agenzia del Territorio (ex Catasto) a Verona, Via L. Da Porto, 2/a (tel. 045/8674911).

FABBRICATI RURALI

I titolari di "fabbricati rurali", devono versare l'I.MU. (con l'I.C.I. la *quaestio* era molto controversa, sia in dottrina che in giurisprudenza).

In che misura? Tre, generalmente, sono i casi. I fabbricati rurali possono essere:

- abitazione principale (e pertanto questa condizione prevarrà sul requisito della ruralità);
- "seconda casa";
- fabbricato strumentale all'attività agricola (in tal senso il Legislatore ha previsto l'agevolazione dell'aliquota ridotta al 2xmille).

Per ogni approfondimento sul tema il riferimento legislativo cardine è al D.L. 557/93 (come conv. e modificato).

In tema di "ruralità" si ricordano due importanti "momenti" (oltre che per le scadenze, per i riflessi giuridici in tema di certezza del diritto e di eventuali provvedimenti di recupero da parte degli Uffici Tributarî).

- **entro il 30 novembre 2012** il soggetto titolare di fabbricati rurali iscritti a catasto terreni deve accatastare gli immobili a catasto fabbricati (catasto edilizio urbano).

In sostanza è obbligatorio accatastare tutti quei fabbricati che non sono stati oggetto negli anni recenti di compravendite e/o interventi edilizi e sono così ancora classificati nel Catasto terreni come fabbricati rurali.

In caso contrario, l'Agenzia del Territorio provvederà d'ufficio a spese dell'interessato, applicando anche la sanzione per il mancato rispetto del termine.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



Via Giulio Camuzzoni, 8 - C.A.P. 37038
☎ 045 7680777 - Fax: 045 6190200
e-mail: tributi@comunesoave.it

Informo che Coldiretti regionale ha stipulato una convenzione con il Consiglio Regionale dei Geometri e Geometri Laureati del Veneto - a cui rimando per tutte le informazioni del caso - al fine di mettere a disposizione degli associati un servizio puntuale.

Altra questione, è quella in gergo definita come rilevazione dei "fabbricati fantasma". L'Agenzia del Territorio ha dato il via a una serie di accertamenti tesi a individuare tutti i fabbricati che non sono stati inseriti in mappa nel catasto terreni e quindi neanche accatastati nel Catasto Fabbricati. Invito il Cittadino a chiarire la questione con l'Agenzia del Territorio, pena l'irrogazione delle sanzioni di legge. Anche per questa questione è consigliato a recarsi alla Coldiretti (o presso le varie altre Associazioni di categoria).

- **Entro il "30 settembre 2012"** il soggetto titolare di fabbricati iscritti a catasto dei fabbricati, i quali soddisfino i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 del D.L. 557/93 (conv. con mod. nella L. 133/94), deve (**doveva**) produrre istanza all'Agenzia del Territorio per il riconoscimento della ruralità.

Attenzione: a seguito di ripetuti interventi Legislativi (i principali: D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, c. 2-bis, 2-ter, 2-quater, D.M. 14 settembre 2011, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, c. 14, lett. d-bis) e Giurisprudenziali (in primis, sentenza Cass., Sez. Un., 18565/2009 del 21 agosto 2009, a cui sono seguite numerose altre decisioni di "legittimità" e di "merito", nonché la risposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla interrogazione parlamentare 19 gennaio 2011, n. 5-04067) è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2012) volto a dirimere la questione catastale/fiscale dei c.d. "fabbricati rurali".

FISCALMENTE, ai fabbricati rurali destinati ad ABITAZIONE e/o a USO STRUMENTALE è attribuito il classamento in base alle regole ordinarie (che spesso non coincidono con le categorie A/6 e D/10, precedentemente uniche previste per il riconoscimento della ruralità).

Per tutti i fabbricati rurali diversi da D/10 il riconoscimento catastale/fiscale della ruralità avviene con l'apposizione della seguente specifica annotazione: **"Dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità"** (registrata automaticamente dall'Agenzia del Territorio, con cadenza settimanale).

L'ottenimento dell'annotazione avrà avuto luogo se e solo se i soggetti interessati hanno presentato istanza all'Agenzia del Territorio (con i modelli previsti dal decreto stesso) per il riconoscimento della ruralità entro il 30 settembre 2012.

- Sono valide le domande prodotte ai sensi della precedente normativa (ex D.L. n. 70/2011, art. 7).

VERSAMENTI

L'I.M.U. va versata ancora in due rate (o in un'unica, alla prima scadenza), ossia al 16 giugno (posticipato al 18 perché, quest'anno, cade di sabato) e al 16 dicembre (posticipato al 17 per l'identico motivo), con la novità (rispetto all'I.C.I.) che è utilizzabile solo il modello F24 (per l'acconto),



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



Via Giulio Camuzzoni, 8 - C.A.P. 37038

☎ 045 7680777 - Fax: 045 6190200

e-mail: tributi@comunesoave.it

reperibile presso "banche", "uffici postali" o dai siti internet del Ministero delle Finanze o del Comune di Soave.

Si ricorda che il vantaggio principale del modello F24 è quello della possibile compensazione tra crediti e debiti tributari (fiscali).

Così l'IMU potrà essere liquidata in sede di dichiarazione dei redditi e quindi compensata con l'eventuale credito tributario, con l'avvertenza (come precisato, ad esempio, nelle istruzioni del mod. 730/2012 a pag. 58) di presentare comunque alla banca o all'ufficio postale il modello F24 anche se per effetto della compensazione il saldo finale risulta "zero".

Particolarità (1): per l'abitazione principale e relativa pertinenza il pagamento può essere effettuato, oltre che in due rate, come sopra descritte, anche in tre rate (18 giugno, 17 settembre, 17 dicembre 2012);

Particolarità (2): per gli immobili strumentali all'attività agricola il pagamento va effettuato in due rate nel seguente modo:

- 30% dell'imposta dovuta al 18.06.2012;
- **conguaglio** al 17.12.2012.

Particolarità (3): per i fabbricati rurali precedentemente iscritti a catasto terreni e poi traslati a catasto dei fabbricati, il pagamento va effettuato in una unica rata, ossia quella del 17.12.2012, senza sanzioni e senza interessi.

I soggetti titolari di partita I.V.A. sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche;

I codici di versamento sono i seguenti:

- 3912 - abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE;
- 3913 - fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE;
- 3914 - terreni - COMUNE;
- 3915 - terreni - STATO;
- 3916 - aree fabbricabili - COMUNE;
- 3917 - aree fabbricabili - STATO;
- 3918 - altri fabbricati - COMUNE;
- 3919 - altri fabbricati - STATO;



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



Via Giulio Camuzzoni, 8 - C.A.P. 37038

☎ 045 7680777 - Fax: 045 6190200

e-mail: tributi@comunesoave.it

3923 - interessi da accertamento - **COMUNE**;

3924 - sanzioni da accertamento - **STATO**;

Codice Catastale del Comune di Soave: I775

Ravvedimento Operoso: nel caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all'imposta, barrando la casella "Ravv." (Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 dell'Agenzia delle Entrate).

Arrotondamenti: il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore; l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24.

Importo minimo: non si fa luogo al versamento dell'imposta se essa è inferiore (o uguale) a Euro 5,00; se l'importo è superiore a Euro 5,00 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare.

Particolarità (3): I contribuenti **non residenti** nel territorio dello Stato devono versare l'I.MU. per gli immobili posseduti nel Comune di Soave.

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti I.MU. dall'estero, occorre provvedere a un doppio bonifico, inviando poi copia di entrambe le operazioni al Comune di Soave per i successivi controlli:

- per la quota spettante al Comune, nel c/c della tesoreria municipale (codice IBAN IT91N0503459850000000018000),
- per la quota riservata allo Stato, a favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT) utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000

Nella causale dei versamenti dovranno essere indicati:

la sigla I.MU. - Comune di Soave (VR);

l'indicazione "Acconto" o "Saldo", i codici tributo di versamento, l'annualità di riferimento.

L'imposta ottenuta applicando le aliquote alla base imponibile, va suddivisa per le quote di possesso e per i giorni di possesso (servono almeno 15 giorni per fare un mese).

AGEVOLAZIONI DI LEGGE:

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità è dichiarata dal Contribuente con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 245.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



Via Giulio Camuzzoni, 8 - C.A.P. 37038

☎ 045 7680777 - Fax: 045 6190200

e-mail: tributi@comunesoave.it

AGEVOLAZIONI SPECIFICHE REGOLAMENTARI del Comune di Soave:

- Si considera adibita ad **abitazione principale** con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata o in altro modo occupata.
- Si considera adibita ad **abitazione principale** con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che l'abitazione non risulti locata o in altro modo occupata.

Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

DICHIARAZIONI:

Non tutti i Contribuenti devono presentare la dichiarazione I.M.U. (semplificazione amministrativa); infatti rimangono valide quelle presentate ai fini I.C.I., **in quanto compatibili** (afferma il D.M.).

Chi **NON** deve presentare la dichiarazione I.M.U.?

- 1) chi possiede già l'abitazione principale dalla vigenza dell'ICI e nulla è cambiato;
- 2) nel caso di variazione del nucleo familiare in merito ai figli minori o superiori di 26 anni;
- 3) chi possiede fabbricati strumentali all'attività agricola, perché l'Agenzia del Territorio mette a disposizione dei Comuni l'elenco di Coloro che hanno prodotto richiesta di ruralità (entro il 30.09.2012 - vedasi il punto sopra "fabbricati rurali");
- 4) chi possiede fabbricati rurali a catasto terreni e transitati all'urbano entro il 30.11.2012, perché l'elenco sarà posto a disposizione dei Comuni;
- 5) nel caso di dichiarazione di successione contenente beni immobili (in tal caso, avviene la trasmissione attraverso il rapporto Agenzia delle Entrate - Ufficio Tributi municipale);

Chi **DEVE** presentare la dichiarazione I.M.U.?

- 1) chi ha cambiato la propria situazione immobiliare (ha comprato, ha venduto, ha cambiato residenza);
- 2) chi beneficia di riduzioni d'imposta (il possessore di fabbricato che acquisisce la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata o in altro modo occupata);
- 3) chi beneficia di riduzioni d'imposta (i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato che posseggono un fabbricato purché non locato);
- 4) Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- 5) I terreni agricoli coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (perché beneficiano dell'abbattimento d'imposta);
- 6) quando l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



Via Giulio Camuzzi, 8 - C.A.P. 37038

☎ 045 7680777 - Fax: 045 6190200

e-mail: tributi@comunesoave.it

- 7) se l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto oggetto un'ara fabbricabile;
- 8) se il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile;
- 9) gli immobili esenti *ex art. 87, c. 1, lett. c)*, del D.P.R. 917/86 (consiglio vivamente, nella fattispecie, di interpellare l'Ufficio Tributi al fine di comprendere appieno l'obbligatorietà e le modalità di presentazione della dichiarazione; è una situazione complessa e controversa, ove si è recentemente espresso il Consiglio di Stato - parere n. 07658/2012 del 27 settembre 2012, relativamente allo schema di regolamento governativo predisposto dal MEF in attuazione delle disposizione recata dall'art. 91-bis, c. 3, del D.L. 1/12. Rimando al parere per l'analisi dell'individuazione del diaframma tra commercialità o meno delle attività di cui al disposto esonerativo di cui all'art. 7, c. 1, lett. i) del D. Lgs. 504/92).
- 10) È intervenuta una riunione di usufrutto non dichiarato in catasto;

I mutamenti di soggettività passiva devono essere dichiarati (nei casi in cui sussiste il relativo obbligo ed esemplificati sopra) sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo sia da chi ha iniziato a esserlo.

Nel caso in cui più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile (es. più proprietari), ciascun titolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante. E' consentito a uno qualsiasi dei titolari di presentare la dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari.

La dichiarazione deve essere consegnata direttamente al Comune di Soave, il quale rilascerà ricevuta. In alternativa, la dichiarazione può essere spedita in busta chiusa mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, riportando sulla busta "dichiarazione I.MU. 2012". Altresì telematicamente con posta certificata all'indirizzo soave.vr@cert.ip-veneto.net

Sanzioni per omessa/infedele dichiarazione:

- dal 100% al 200% del tributo dovuto, con minimo di euro 51,00 in caso di mancata presentazione della dichiarazione;
- dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta, se la dichiarazione è infedele;
- da Euro 51,00 a euro 258,00 se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta;

I Contribuenti devono presentare la dichiarazione I.MU. **entro 90 giorni** dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che è in via di approntamento dal MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

L'art. 9, c. 3, del D.L. 174/12 ha prorogato il termine al 30 NOVEMBRE 2012 per la presentazione delle dichiarazioni I.MU. per i soggetti per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2012.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



Via Giulio Camuzzoni, 8 - C.A.P. 37038

☎ 045 7680777-Fax: 045 6190200

e-mail: tributi@comunesoave.it

Disponibilità dei modelli: i modelli sono disponibili nel sito internet del Ministero dell'Economia e delle finanze www.finanze.gov, dal sito comunale www.comunesoave.it e fisicamente presso l'ufficio tributi municipale. Anche presso le cartolerie e rivenditori autorizzati.

REGOLAMENTO:

Il Comune ha adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29 giugno 2012, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

RISERVA:

Per quanto non riportato nel presente vademecum, rinvio, in particolare, alla Circolare 3/DF del 18 maggio 2012 del MEF.

NOTE FINALI:

E' disponibile nel sito web del Comune di Soave (www.comunesoave.it) nella **sezione dedicata all'I.M.U.**, l'applicativo web per il calcolo on line dell'IMU e stampa del modello F24 (è sottinteso che l'I.M.U. è in autoliquidazione per cui il calcolo on line offerto non vincola in alcun modo il Comune nella propria obbligatoria attività di controllo e recupero).

L'Ufficio Tributi rimane a disposizione per ogni consultazione (in particolare per le questioni particolarmente "farraginose" e in particolar modo in merito alle "dichiarazioni I.M.U.").

Il Funzionario Responsabile I.M.U.
Dott. Lamberto GOBETTI

